



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nella camera di consiglio in data 16 gennaio 2024, composta dai Magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente -relatore
Paolo PELUFFO	Presidente Aggiunto
Tatiana CALVITTO	Primo Referendario
Antonio TEA	Primo Referendario
Giuseppe VELLA	Referendario
Antonino CATANZARO	Referendario
Giuseppe DI PRIMA	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.);

VISTO l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono

applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”;

VISTE le seguenti deliberazioni:

- n. 10/SEZAUT/2022/INPR del 8 luglio 2022, avente ad oggetto: *Linee guida e questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2021”;*

- n. 8/SEZAUT/2023/INPR del 16 maggio 2023, avente ad oggetto: *Linee guida e questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2022;*

- n. 7/SEZAUT/2023 del 4 maggio 2023, avente ad oggetto *Linee guida e questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2023-2025;*

VISTE le osservazioni formulate dal Magistrato istruttore in sede di deferimento, trasmesse con nota prot. Cdc. n. 390 del 12 gennaio 2024;

VISTA l’ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 1/2024 con la quale la Sezione è stata convocata nell’odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, Presidente Salvatore Pilato;

DELIBERAZIONE

FATTO E DIRITTO

L’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005, ha previsto, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l’obbligo - a carico degli organi di revisione degli enti locali - di trasmettere alla Corte dei conti apposite relazioni sui documenti contabili previsionali (bilancio di previsione) e consuntivi (rendiconto), formulate sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

In relazione al suddetto adempimento, sono periodicamente deliberate e trasmesse ai competenti organi degli enti locali interessati (Sindaco e Organo di revisione) apposite linee guida cui attenersi nella predisposizione delle relazioni.

Nello specifico, per quanto concerne i rendiconti relativi agli esercizi 2021 e 2022, sono state approvate e trasmesse le seguenti deliberazioni:

- n. 10/SEZAUT/2022/INPR del 8 luglio 2022, avente ad oggetto: *Linee guida e questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2021* (cfr. nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana, prot. n. 6245 del 5 settembre 2022);

- n. 8/SEZAUT/2023/INPR del 16 maggio 2023, avente ad oggetto: *Linee guida e questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2022* (nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana, prot. n. 8944 del 19 ottobre 2023).

Con riferimento al bilancio di previsione relativo al triennio 2023-2025, è stata approvata e trasmessa la seguente deliberazione:

- n. 7/SEZAUT/2023 del 4 maggio 2023, avente ad oggetto *Linee guida e questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2023-2025;*

Ciò posto si deve constatare come, nonostante l'invio delle linee guida sopra citate ed i solleciti formalizzati e trasmessi tramite *Limefit* (note del 01/09/2023, 08/11/2023 e 24/11/2023), alla data odierna non risultino ancora trasmesse a questa Sezione di controllo, da parte dell'organo di revisione del Comune tramite il sistema informatico *Limefit* (*Questionari finanza territoriale*), le relazioni riguardanti i documenti contabili sopra indicati (rendiconti relativo agli esercizi 2021 e 2022 e bilancio di previsione relativo al triennio 2023-2025) ed i relativi allegati.

I documenti contabili sono stati approvati dall'Ente con deliberazioni di Consiglio comunale n. 35 del 31 agosto 2022 (rendiconto 2021), deliberazione n. 32 del 10 luglio 2023 (rendiconto 2022) e deliberazione n. 41 del 27 luglio 2023 (bilancio di previsione 2023/2025).

Questa Sezione ha più volte posto in evidenza come *l'omessa compilazione della summenzionata relazione costituisce violazione di un preciso obbligo, compromettendo l'esercizio delle attività intestate alla magistratura contabile. L'inadempimento dell'organo di revisione*

potrebbe peraltro giustificarne la revoca da parte del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 235, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; va infatti considerato che la Giunta e il Consiglio comunale devono vigilare sull'operato del revisore (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 46/2019 nonché Sezione di controllo per la Regione Lazio, deliberazione n. 24/2022/PRSE).

Con la deliberazione n. 166/2018/INPR, è stato inoltre osservato, con specifico riferimento all'Organo di revisione dell'ente locale, che lo stesso, da un lato, assume la qualificazione di organo tecnico di controllo che somma su di sé obblighi e responsabilità della revisione, da svolgere in aderenza a precise regole giuridiche, e, dall'altro, assume l'obbligo della prestazione non nell'interesse esclusivo del committente (l'ente locale) bensì nell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'ente. Depone in tal senso, la disposizione dell'art. 239 del TUEL, che ne suggella l'imprescindibile rapporto di collaborazione con la Corte dei conti, istituendo uno stretto raccordo sul piano soggettivo tra i controlli interni e quelli esterni relativi alla gestione. Il tutto in coerenza con il sistema dei controlli interni delineato dal d.l. n. 174/2012, che attribuisce all'organo di revisione una funzione neutra, a tutela ausiliaria di un interesse generale dello Stato ordinamento.

Il mancato invio dei questionari di che trattasi, o il grave ritardo nella trasmissione degli stessi costituisce, pertanto, grave violazione di un preciso obbligo di legge, suscettibile di compromettere lo svolgimento dei compiti intestati a questa magistratura contabile, vanificando lo scopo voluto dal legislatore di assicurare il rispetto degli obiettivi annuali fissati dal patto di stabilità interno, il vincolo in materia di indebitamento di cui all'art. 119, ultimo comma, della Costituzione, la sostenibilità dell'indebitamento, l'assenza di irregolarità, con il conseguente concreto rischio di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti e può produrre responsabilità di varia natura (in particolare penale e disciplinare) in capo ai revisori inadempienti (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 116/2020/PRSP).

Nel caso di specie, il perdurante comportamento omissivo appare connotato da maggiore gravità considerato che, come innanzi precisato, taluni inadempimenti sono già stati oggetto di [sollecito](#).

In tale prospettiva, si rappresenta che:

- ai sensi dell'art. 240 del d.lgs. n. 267 del 2000, *I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario [...];*

- l'art. 235, comma 2, del medesimo decreto legislativo, dispone che *Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d);*

- il documento curato dalla Commissione *Revisione dei principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali – Area Economia degli Enti locali – del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e della Fondazione nazionale dei Commercialisti approvato nel febbraio 2019 (punto 1.9.7) prevede che In caso di mancata trasmissione alla Corte dei conti della relazione (il questionario) sul bilancio di previsione e sul rendiconto, il consiglio può valutare la revoca per inadempimento (cfr. altresì, sul punto, Sez. Contr. Calabria, deliberazione n. 106/2023/PRSE).*

In merito, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2785 del 2018, nell'escludere che la revoca dell'Organo di revisione sia un atto meramente discrezionale dell'Amministrazione adottabile *ad nutum*, ha avuto modo di evidenziare come la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d), non costituisca l'unico presupposto legittimante di tale atto, posto che *tale fattispecie è indicata - non a caso dopo la precisazione normativa "in particolare" - soltanto al fine di individuare tra le varie possibili "inadempienze" dell'organo di revisione, quella che, a parere del legislatore, potrebbe, anche da sola, per la sua rilevanza e gravità, essere sufficiente a fondare il provvedimento sanzionatorio di revoca. In ragione di ciò, ogniqualevolta nello svolgimento dell'attività di collaborazione di cui all'art. 1 lettera a) del successivo art. 239, così come delle altre funzioni assegnate al revisore, questi incorra in "inadempienze", anche diverse da quella tipizzata nell'art. 235, ne è legittima la revoca, con provvedimento adeguatamente motivato.*

Coerente con questa lettura del combinato disposto degli artt. 235 e 239 T.U.E.L. è l'art. 70 dello statuto del Comune [...] laddove, riferendosi a "gravi motivi", li collega all'influenza negativa sull'espletamento del mandato, di modo che le inadempienze rilevanti ai fini della revoca finiscono per identificarsi in condotte qualificabili in termini di gravità.

Da ultimo, appare utile rimarcare come la constatazione di reiterate condotte omissive possa determinare conseguenze non soltanto sotto il profilo penale (cfr., tra le molte, Sez. Contr. Sicilia, deliberazione n.232/2015/PRSP), ma anche sul versante della responsabilità amministrativa e disciplinare (cfr. Sez. Contr. Abruzzo, deliberazione 126/2019/PRSE).

P. Q. M.

La Sezione di controllo per la Regione Siciliana

ACCERTA

l'omessa trasmissione delle relazioni previste dall'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 da parte dell'Organo di revisione del Comune di Santo Stefano Quisquina riguardanti:

- 1) i rendiconti relativi agli esercizi 2021 e 2022;
- 2) il bilancio di previsione relativo al triennio 2023-2025.

INVITA

il Comune ad adottare i provvedimenti organizzativi necessari per la tempestiva compilazione e per l'invio da parte dell'Organo di revisione alla Sezione regionale di controllo delle suddette relazioni.

DISPONE

che l'Organo di revisione depositi, entro il termine di giorni 20 dalla ricezione della presente deliberazione, le relazioni di cui alla parte motiva, secondo le modalità previste dalla vigente normativa e dalle deliberazioni di questa Sezione di approvazione delle Linee Guida richiamate.

ORDINA

a) che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata:

- al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Santo Stefano Quisquina;
- al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente –, anche ai fini delle valutazioni di propria ed esclusiva competenza di cui all'art. 235, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000;
- all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle autonomie locali, per i profili di competenza;

b) che l'Ente ponga in essere quanto necessario, al fine di informare del predetto inadempimento l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili territorialmente competente;

c) che, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sia pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale (sezione "Amministrazione Trasparente").

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2024.

IL PRESIDENTE

Salvatore Pilato

Depositato in Segreteria il 5 febbraio 2024.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura